

N. R.G. xxx/2026

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione I Civile**

La Corte di Appello in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Rosario Lionello Rossino, Presidente
dott.ssa Luisa Poppi, Consigliere
dott. Gianluigi Morlini, Consigliere Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. R.G. xxx/2026 promossa da:
MUTUATARI

APPELLANTI

contro

SPV

APPELLATA

CONCLUSIONI:

Le parti hanno concluso come da atti introduttivi.

Appellante:

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, *contrariis reiectis*, in accoglimento del presente appello e in riforma della sentenza n. xxxx/2025 del Tribunale di Bologna, Terza Sezione Civile, pubblicata il 25 novembre 2025 e notificata il 31 dicembre 2025, resa nella causa iscritta al n. xxxxx/2024 R.G. (opposizione a Decreto Ingiuntivo n. xxx/2024 – R.G. xxxxx/2023), in via preliminare, sospendere, ai sensi dell'art. 283 c.p.c., l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di titolarità/legittimazione attiva di **SPV** in relazione al credito azionato in via monitoria e, per l'effetto, revocare il Decreto Ingiuntivo n. xxx/2024;
in via principale, nel merito, accogliere, sulla scorta dei motivi di appello qui dedotti, l'opposizione proposta dagli odierni appellanti e, per l'effetto, revocare il Decreto Ingiuntivo n. xxx/2024, rigettando la domanda monitoria avversaria perché infondato e/o non provato il credito azionato;
in ogni caso, condannare **SPV** alla rifusione in favore degli appellanti delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Appellato:

Piaccia al Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, in via principale e nel merito, rigettare l'appello proposto in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza xxxxx/2025 del Tribunale di Bologna.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di lite

FATTO

La controversia trae origine da un contratto di mutuo fondiario col quale la **BANCA OMISSIS s.p.a.** (poi confluita in **BANCA**) ha concesso un finanziamento ai signori **MUTUATARI**, con correlata iscrizione ipotecaria a garanzia.
Non avendo i mutuatari adempiuto agli obblighi restitutori, la banca ha promosso una procedura esecutiva immobiliare, conclusasi però col soddisfacimento solo parziale del credito.

Successivamente, nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione, **BANCA** ha ceduto a **SPV** taluni crediti, come meglio identificati nel contratto di cessione.

SPV ha allora chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Bologna un decreto ingiuntivo nei confronti dei signori **MUTUATARI** per il pagamento di € 67.366,19 a titolo di saldo del debito risultante dal contratto di mutuo fondiario.

Gli ingiunti hanno proposto opposizione, eccependo che non vi era prova del fatto che il credito azionato fosse tra quelli oggetto della cessione in blocco, non bastando a tale fine la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di avvenuta cessione; che il ricorso monitorio comportava una illegittima duplicazione di titoli esecutivi, ben potendo il creditore agire esecutivamente sulla base del contratto di mutuo fondiario; che comunque l'importo richiesto era superiore a quello dovuto, essendo errata la quantificazione del credito.

Il Tribunale di Bologna ha rigettato l'opposizione, regolando le spese di lite sulla base del criterio di soccombenza.

Avverso la pronuncia interpongono il presente appello i signori **MUTUATARI**, affidandosi a tre motivi; mentre resiste **SPV**.

La causa è stata decisa a seguito di discussione orale ex articolo 350 bis c.p.c.

DIRITTO

a1) Con il primo motivo, gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui ha ritenuto provata da parte di **SPV** la titolarità del credito azionato, in quanto ricompreso tra quelli oggetto di cessione in blocco.

Il motivo è infondato.

Sul punto, è noto che, in tema di cessione in blocco dei crediti bancari ex art. 58 TUB, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza di tale cessione, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, che ha mera funzione di pubblicità-notizia, dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (cfr. Cass. 17944/2023, 5478/2024, 28790/2024, Cass. 841/2025, 9073/2025, 15088/2025, Cass. n. 21279/2025, Cass. n. 27915/2025, Cass. n. 34641/2025).

Ciò posto, correttamente il Tribunale, sulla base delle risultanze processuali agli atti, ha ritenuto però provata la cessione dello specifico credito azionato in causa.

In proposito, va innanzitutto osservato che gli appellanti contestano non già l'esistenza della cessione in blocco all'appellata dei crediti di **BANCA**, ma solo la inclusione del credito azionato in tale cessione, da ritenersi quindi pacifica; e che risulta *per tabulas* sia la pubblicità notizia integrata dalla pubblicazione ex art. 58 TUB, sia l'iscrizione nel registro delle imprese dell'operazione di cessione.

Ciò posto, la prova dell'inclusione del credito di causa nell'ambito della cessione:

- emerge da una espressa dichiarazione del cedente in ordine al fatto che tra i crediti ceduti vi è quello oggetto di causa (cfr. all. 10 fascicolo di primo grado), dichiarazione non oggetto di contestazione da parte degli appellanti con riferimento alla sua attribuibilità al dichiarante od al significato del suo contenuto;

- è provata dal fatto che l'identificativo NDG Banca xxxxxxxxx riferito agli appellanti ed i codici xxxxxxxxx e xxxxxxxxx relativi ai loro debiti (identificativi e codici che gli appellanti non contestano ex art. 115 c.p.c. come a loro riferibili, e comunque risultanti dalla documentazione ex art.

50 TUB e dalla dichiarazione di cessione del cedente, così come da allegati 13 e 14), sono ricompresi nell'elenco dei crediti ceduti di consultazione pubblica che risulta dai link, ancora attivi, riportati in Gazzetta Ufficiale e di cui l'appellante ha fornito anche una produzione cartacea (cfr. all. 11 e 12, ed in particolare la pagina 47 dell'allegato 12);

- è ulteriormente confermata dal fatto che i crediti qui azionati rientrano pienamente nella descrizione del segmento dei crediti ceduti da parte di **BANCA**, posto che nell'avviso di

cessione si parla di “crediti derivanti da contratti di finanziamento ipotecari e chirografari... sorti nel periodo compreso tra il 1.1.1950 e il 30.06.2020 i cui debitori sono stati classificati a sofferenza”;

- è altresì lumeggiata dalla disponibilità del titolo, id est il contratto di finanziamento del mutuo fondiario, e dall'assenza di qualsivoglia attività di recupero da parte del cedente dopo la cessione.

Sulla base di tutto ciò ed a seguito della pubblicazione dell'avviso in Gazzetta circa la cessione in blocco, si ritiene di potere individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. n. 25547/2025, Cass. n. 27243/2024 e Cass. n. 13289/2024), senza necessità quindi di produrre il contratto di cessione, in quanto è contestata non la sua esistenza ma solo l'inclusione di uno specifico credito nella cessione stessa (cfr. da ultimo Cass. n. 34641/2025).

Deve quindi concludersi, rigettando il motivo di appello, che l'appellata ha provato come tra i crediti oggetto della cessione in blocco a suo favore e notificati ex art. 58 TUB vi sia anche quello per cui è causa, ciò che legittima da un lato il creditore cessionario ad agire per il pagamento e dall'altro lato i debitori ceduti a pagare al cessionario con effetto per loro liberatorio ex art. 1264 c.c.

a2) Con un secondo motivo, gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui ha ritenuto provata l'esistenza di un debito di € 67.366,19, considerato errato per eccesso.

Il motivo non può essere accolto.

Premesso che gli stessi appellanti riconoscono un debito in linea capitale di € 48.541,96, al quale debbono aggiungersi gli interessi moratori, detti interessi sono stati correttamente conteggiati dall'appellata sulla base delle risultanze di cui all'articolo 50 TUB e tenendo conto delle scadenze e della composizione delle rate impagate, riportando l'esatta determinazione tra quota capitale, quota interessi e quota mora.

Né, in assenza di un preciso e dettagliato conteggio alternativo fornito dagli appellanti, ricorrono i presupposti per disporre una CTU al fine di verificare il calcolo degli interessi, atteso che, proprio in ragione dell'assenza di tale preciso conteggio alternativo, detta CTU avrebbe una connotazione marcatamente esplorativa e sostitutiva dell'onere probatorio.

a3) Con un terzo ed ultimo motivo, gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui ha ritenuto ammissibile da parte di SPV la precostituzione di un secondo titolo esecutivo, integrato dal decreto ingiuntivo, da affiancare al precedente titolo esecutivo integrato dal contratto di mutuo fondiario.

Il motivo non convince.

E' infatti noto che, così come riconosciuto da entrambe le parti e dal Tribunale, non esiste un divieto assoluto per il creditore, ancorché munito di un titolo esecutivo, di procurarsene un secondo, stante l'inesistenza nell'ordinamento di un divieto assoluto di duplicazione dei titoli, con il solo limite che l'azione non si sia consumata, e cioè non venga violato il principio del ne bis in idem, che sussista un interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e che non sia riscontrabile abuso del diritto o del processo (cfr. Cass. n. 13612/2025, Cass. n. 21768/2019).

Tanto premesso in linea di diritto, si osserva in fatto che, pacifico essendo che l'azione non si è consumata essendo persistente una posizione debitoria, vi sono solide ragioni per ritenere che la precostituzione di un ulteriore titolo esecutivo da parte di SPV sia assistita da un interesse ad agire e non costituisca un abuso.

Invero, già da una prima angolazione, la circostanza che il cessionario vanti, a fondamento del proprio credito, un titolo stragiudiziale quale un mutuo fondiario, non fa venire meno l'interesse ad ottenere un provvedimento giudiziale di condanna: è infatti noto che il titolo giudiziale quale la sentenza resa a seguito di accertamento giudiziale, assicura alla successiva esecuzione coattiva basi più solide rispetto al titolo stragiudiziale quale il contratto di mutuo fondiario, riducendo i margini di possibile opposizione da parte del debitore.

Inoltre e da altra angolazione, a seguito della parziale realizzazione del credito tramite la prima esecuzione promossa da **BANCA** ed a seguito della successiva cessione del credito, il cessionario ha un chiaro interesse a dotarsi di un ulteriore titolo esecutivo di natura giudiziale

Sentenza, Corte di Appello di Bologna, Pres. Lionello – Rel. Morlini, n. 2123 del 5.10.2026

a carico dei signori MUTUATARI, per cristallizzare all'attualità l'ammontare del credito stesso; e ciò è confermato dalle contestazioni dei debitori di cui al punto precedente, che certamente sarebbero state mosse in sede esecutiva.

Ne deriva, in conclusione sul punto, che la precostituzione di un titolo esecutivo di natura giudiziale nonostante l'esistenza di un mutuo fondiario, nel caso che qui occupa deve ritenersi legittima, in quanto l'azione non è consumata, sussiste un interesse ad agire ex articolo 100 c.p.c. e non è riscontrabile abuso del diritto o del processo.

b) In ragione di tutto quanto sopra, l'appello va rigettato, con conseguente conferma della sentenza gravata.

Non vi sono motivi per derogare ai principi generali codificati dall'art. 91 c.p.c. in tema di spese di lite, che, liquidate come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 147/2022, sono quindi poste a carico dei soccombenti appellanti, in solido tra loro, ed a favore della vittoriosa parte appellata, tenendo a mente un valore ricompreso tra i minimi ed i medi per ciascuna delle tre fasi (studio, introduttiva e decisoria), nell'ambito dello scaglione entro il quale è racchiuso il *decisum* di causa.

Si dà atto che, essendo l'impugnazione stata integralmente respinta, gli appellanti in solido tra loro sono tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'articolo 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 inserito dall'articolo 1 comma 17 L. n. 228/2012.

P.Q.M.

la Corte d'Appello di Bologna Sez. I Civile
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa

- rigetta l'appello;
- condanna MUTUATARI, in solido tra loro, a rifondere a SPVle spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 6.000 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfetarie come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002.

Così deciso nella camera di consiglio del 29/9/2026.

Il Consigliere Istruttore-Estensore
dott. Gianluigi MORLINI
Il Presidente
Dott. Rosario Lionello ROSSINO